

Corte d'appello di Roma - Sezione III penale - Sentenza 5 maggio 2016 n. 3389

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

D giorno 04/04/2016

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE TERZA PENALE

così composta

Dott. GIANNICOLA SINISI Presidente

Dott. MASSIMO GUSTAVO MARIANI Consigliere

Dott. AURORA CANTILLO Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di:

1) AB.MA. - LIBERO contumace

nato (...) - FR il 18/08/1955 - ITALIA domiciliato a SAN VITTORE DEL LAZIO - VIA (...)

difeso dall'avv. NE.NA. del Foro di CASSINO - FR - Nomina di Fiducia difeso dall'avv. IV.CA. del Foro di CASSINO - FR - Nomina di Fiducia

APPELLANTE.

avverso la sentenza con Rito Monocratico del Tribunale di CASSINO del che così statuiva:

RG. CA. n. 2870/2016 Appellante:

Ab.Ma., nato (...);

Imputato:

a) del reato p. e p. dagli artt. 44 lett b) D.P.R. n. 380/2001, perché realizzava, in via (...), su di un'area di sua proprietà distinta in catasto al foglio (...) mappale (...), l'ampliamento di un vano esistente delle dimensioni di: larghezza mt. 2,45, lunghezza m. 4,60, altezza mt. 2,97, mediante posa in opera di blocchi di cemento; realizzazione di un cordolo di coronamento in cemento armato e copertura a falda unica con travi in ferro, listelli in legno e tegole alla marsigliese, in assenza del permesso a costruire;

b) del reato p. e p. dagli artt. 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato le opere di cui al capo che precede in zona sismica senza la preventiva autorizzazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Cassino, in data 19/11/2014, l'imputato veniva condannato per il reato ascrittogli, con le attenuanti generiche e ritenuto il concorso formale dei reati, alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, oltre che alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Il Tribunale riteneva raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato Sulla base dell'accertamento della polizia municipale del Comune di San Vittore del Lazio Che, unitamente all'ufficio tecnico, aveva accertato in data 23/5/2011 l'esecuzione delle opere oggetto di contestazione, nonostante il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dal comune del luogo il 21/8/2009 ed il successivo diniego della concessione in sanatoria.

La ripresa dei lavori era stata denunciata dal confinante, Ab.Si., in data 21/5/2011, assumendo essere il titolare dell'area adiacente il fabbricato da cui i lavori erano sconfinati.

Lo stesso Tribunale escludeva potersi configurare nelle opere realizzate una pertinenza a servizio del fabbricato preesistente, per cui perveniva alla decisione di condanna alla pena su indicata, apprezzando anche la speciale intensità del dolo dell'imputato.

Avverso la sentenza frapponeva appello ribadendo trattarsi di pertinenza, oggetto di DIA già approvata, e concernente lavori di manutenzione ordinaria, concernente l'ampliamento di una rimessa già esistente, per una superficie complessiva di 10/11 mq.

Si doleva del fatto che non era stato accertato se la superficie in ampliamento fosse o meno superiore al 20% del fabbricato preesistente, ed osservando che, in tal caso, doveva ritenersi non solo la natura pertinenziale dell'opera, ma anche la sua autorizzabilità con la semplice DIA.

Con un secondo motivo di gravame riteneva doversi qualificare la violazione ai sensi dell'art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di mera difformità parziale.

Con un terzo motivo di gravame invocava la prescrizione essendo stati i sopralluoghi effettuati il 21/8/2009 e successivamente il 23/5/2011 ed avendo rilevato i testi che in tale ultima data i lavori non erano in corso.

Con un quarto motivo di gravame si doleva dell'eccessività della pena inflitta.

L'imputato veniva ritualmente citato a giudizio per l'udienza del 4/4/2016 dinanzi a questa Corte, rimanendo contumace. Di seguito, udite le conclusioni del Procuratore Generale e del Difensore dell'imputato, in epigrafe riportate, la Corte decideva dando lettura in aula del dispositivo di sentenza appreso trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Quanto al primo motivo di gravame, va esclusa la natura pertinenziale dell'intervento edilizio in questione.

Di ciò che hai già ampiamente occupato il Tribunale nella sentenza impugnata, evidenziando le ragioni di fatto e giuridiche che escludono la natura di pertinenza delle opere abusivamente realizzate.

Ed invero, sono numerose le caratteristiche del manufatto che non consentono di valutare l'intervento come pertinenziale, a partire dalla pregressa esistenza della rimessa, e dalla zonizzazione dell'area di intervento come agricola.

Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza, "affinché un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti" (Cass. Pen. Sez. III, sent. del 30/5/2012 n. 25669).

Orbene, nessuno degli elementi su indicati ricorre nell'ipotesi di cui si tratta, non essendo dimostrato ne' il legame funzionale con le legittime preesistenze, ne' la insuscettibilità di autonoma destinazione, oltre ad essere pacificamente esclusa la

compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, sia per la qualificazione agricola dell'area, sia per il certificato diniego di concessione in sanatoria.

Inoltre, e' del tutto pacifico che per un intervento di siffatta natura, comprendente un aumento di volumetria, non fosse sufficiente la DIA, ma era necessario il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, che non è mai stato rilasciato.

Le deduzioni difensive relative agli aumenti di cubatura assentibili nella misura del 20% dei volumi esistenti, non esime dal preventivo rilascio del permesso di costruire, costituendo, laddove previsto dalle NTA dell'ente locale, una speciale condizione derogatrice al divieto di incremento delle volumetrie, senza alcuna modifica delle condizioni autorizzatone.

Ne' può accedersi alla diversa qualificazione giuridica del reato ai sensi dell'art. 44 lett. a) D.P.R. n. 380/2001, che non può trovare applicazione, trattandosi di ipotesi residuale, laddove ricorrano, come nel caso di specie, tutti gli elementi costitutivi del reato previsto dalla successiva lettera b) del medesimo articolo, che riguarda, appunto, i casi in cui le opere siano state realizzate senza il necessario permessi di costruire.

Quanto alla invocata prescrizione, le opere sono state certamente realizzate dopo il primo sopralluogo, il 21/8/2009, allorquando venne ordinata la sospensione dei lavori, ma altrettanto certamente esse sono state effettuate in data prossima al successivo sopralluogo del 23/5/2011.

La circostanza che i lavori non fossero in corso non è sintomatica di una pregressa e remota cessazione delle attività edilizie abusive, che, per il loro carattere permanente (Cass. Pen. Sez. III, sent. del 6/5/1994 il 7286), sino al completamento dell'opera, ovvero sino alla data in cui intervenga lo spoglio della disponibilità del bene da parte del titolare committente, per effetto di provvedimenti ablativi, perdura nei suoi effetti.

Orbene, i lavori non erano in corso, ma non erano neppure completati.

Ad ulteriore conferma soccorre l'esposto del confinante Ab.Si. che, in data 21/5/2011 ha denunciato la ripresa dei lavori che, evidentemente, in tale data erano ancora in esecuzione.

Di tal che il reato deve ritenersi commesso ancora in data 23/5/2011, conseguendo che la prescrizione degli illeciti edilizi, tenuto conto delle interruzioni, ne determinerà l'estinzione solo il 23/5/2016.

Pertanto, va respinta anche l'eccepita prescrizione.

Quanto alla dosimetria della pena, come già rilevato dal primo Giudice, la condotta in esame concerne la pervicace ed ostinata condotta illecita, posta in essere nonostante gli ordini di sospensione dei lavori disposti dall'ente preposto, nonché dopo il diniego della concessione in sanatoria.

Ciò impone di rilevare non solo la speciale intensità del dolo, quanto all'apprezzamento della gravità del fatto, ma anche l'accentuata proclività a delinquere dell'imputato.

Si tratta di elementi di valutazione negativi che, in quanto sussumibili nei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., impongono la determinazione della pena in maniera significativamente superiore al minimo edittale.

Per cui la sanzione irrogata dal primo Giudice deve ritenersi proporzionata e congrua, e, quindi, individuata mediante il corretto esercizio dei poteri discrezionali conferiti a questi dall'art. 132 c.p.

Al rigetto di tutti i motivi d'impugnazione consegue la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592, 605 c.p.p.,

conferma la sentenza del Tribunale di Cassino, in data 13/11/2014, appellata da Ab.Ma., che condanna al pagamento delle spese del grado.

Giorni 45 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2016.